



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 204 del 22/10/2002

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna, previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.144.

2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti del Comune di San Giuliano Terme, che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 16 e 17 della legge n.109/1994.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
- a) per «Legge», la legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per «Regolamento generale», il Regolamento generale in materia dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n.554;
 - c) per «compenso incentivante», la somma di cui all'articolo 18 della legge n.109/1994;
 - d) per «Ente», il Comune di San Giuliano Terme;
 - e) per «Responsabile», il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7 della «Legge».

Articolo 3

Spesa per compenso incentivante

1. La spesa destinata alla corresponsione del «compenso incentivante» è inserita nel fondo di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonomie locali - CCNL - in data 1 Aprile 1999 e all'Articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza locale del 23 dicembre 1999 ed è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi del Titolo 1 - Spese Correnti.

2. Il «compenso incentivante» per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10 per cento, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l'«Ente» deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, della «Legge».

3. Il «compenso incentivante» per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.

4. Le somme destinate al pagamento del «compenso incentivante», comprese nel fondo di cui al comma 1, devono intendersi al netto degli oneri contributivi e previdenziali per la parte dovuta dall'«Ente» (cosiddetti «oneri riflessi»), che sono assunti a carico del bilancio comunale.

Articolo 4

*Criteria generali per la ripartizione
del «compenso incentivante»*

1. Il «compenso incentivante» compete al personale dell'«Ente» per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 18 della «Legge», qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di area posizione organizzativa.

2. L'«Ente» provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nei limiti consentiti dalla «Legge» e dal «Regolamento generale».

Articolo 5

«Compenso incentivante» per opere o lavori pubblici

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro è ripartita fra i dipendenti, a titolo di «compenso incentivante», per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 18, comma 1, della «Legge».

2. Il «compenso incentivante» è ripartito, in particolare, fra il «Responsabile» ed il personale incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.

3. Il «Responsabile» ed il «progettista» sono individuati per ciascuna opera o lavoro pubblico del Dirigente, secondo le procedure previste dal «Regolamento generale». Contestualmente all'individuazione del progettista viene formato il gruppo dei collaboratori, denominato: "Ufficio di Progettazione". Nel provvedimento sono indicate le modalità per l'espletamento dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato.

4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento.

5. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.

6. Il Dirigente competente, con riferimento ad ogni singolo intervento, determina, entro il limite massimo consentito, la misura del «compenso incentivante», secondo criteri correlati all'entità e complessità della prestazione nonché alla responsabilità connessa all'attività da espletare, come definiti nella Tabella «A», allegata al presente regolamento. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del «compenso incentivante», anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

7. La somma, determinata con l'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, è ripartita tra i soggetti destinatari con i criteri previsti alla Tabella «B», attività svolta, allegata al presente regolamento. In particolare, la quota per l'attività svolta è ripartita tra i dipendenti incaricati secondo i criteri di cui alla Tabella «C» allegata al presente regolamento.

8. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie come stabilito dall'articolo 18, comma 1, della «Legge».

9. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione una maggiore spesa e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d.), della «Legge». Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

10. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività già espletate.

11. La liquidazione delle somme spettanti al «Responsabile» e ai suoi collaboratori è effettuata, per il 50 per cento entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto e per la restante quota entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo dell'opera o del lavoro.

12. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione, ai coordinatori della sicurezza per la progettazione e ai loro collaboratori è effettuata di norma entro sessanta giorni dall'approvazione di ciascun Livello di progettazione da parte dell'organo competente, comunque entro sessanta giorni dalla approvazione del progetto esecutivo.

13. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti nella fase di direzione lavori e di collaudo (anche statico) e ai loro collaboratori è effettuata entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera o del conto finale dei lavori in caso di opera soggetta a collaudo.

Articolo 6

Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione

1. Una somma, pari al 30 per cento della tariffa professionale, relativa alla redazione di un atto di pianificazione, è ripartita fra i dipendenti dell'«Ente» che lo abbiano redatto.

2. Per atto di pianificazione si intendono: il piano regolatore generale comunale (o diversa denominazione secondo la Legislazione Regionale) e le sue varianti parziali e generali, i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi, i piani urbani del traffico.

3. Il «compenso incentivante» di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione e ai loro collaboratori, sempreché gli atti siano idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

4. Il Dirigente competente individua il responsabile della progettazione, i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione ed i loro collaboratori, assegna i tempi per l'espletamento dell'incarico e stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato. Con lo stesso atto determina l'importo della tariffa professionale prevista nella misura minima per l'atto di pianificazione da redigere ai fini del calcolo della percentuale del trenta per cento.

5. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dall'atto di pianificazione da redigere e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

6. Sono esclusi dall'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura (o rimprovero scritto) o che siano incorsi, nello stesso periodo, in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.

7. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere per presa visione il provvedimento di nomina entro cinque giorni dalla sua adozione.

8. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla Tabella «D» allegata al presente regolamento.

9. La liquidazione del compenso è effettuata di norma per il 50 per cento entro sessanta giorni dall'adozione degli atti di pianificazione e per la restante (o intera) quota, in ogni caso, entro sessanta giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso.

10. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l'attività di redazione sia stata comunque effettuata, il compenso incentivante è corrisposto solo per la quota di acconto del 50 per cento, sempreché la mancata adozione od approvazione non dipenda da errori od omissione di redazione dell'atto di pianificazione.

Articolo 7

Services

1. Sono escluse del fondo incentivante tutte le indagini geognostiche e geotecniche ovvero tutte le prestazioni di servizio di ordine specialistico e le valutazioni di impatto ambientale per le quali è necessario l'apporto di strutture di services di peculiari professionalità.

2. Per far fronte a tali necessità, il Dirigente si attiva con finanziamenti sugli appositi capitoli di bilancio, di cui al comma 2 bis dell'art.18 della «Legge», su specifica richiesta del «Responsabile».

Articolo 8

Rapporti con Comuni, Enti, Aziende e Consorzi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.17 della «Legge», i Comuni, la Provincia, gli Enti, le Aziende ed i Consorzi, possono costituire specifici nuclei per lo svolgimento di servizi di ingegneria.

2. A tal fine nell'ambito della convenzione, dovrà essere stabilita la durata, le forme di consultazione degli Enti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il «Responsabile» è individuato dall'Ente finanziatore.

4. Le risorse necessarie per assicurare gli incentivi stabiliti dalla «Legge», saranno trasferite dall'Ente finanziatore all'Ente consorziato per la quota parte riferita al personale di quest'ultimo partecipante al nucleo.

Articolo 9

Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il «compenso incentivante»:
 - a) il «Responsabile», nei casi di cui all'articolo 8, ultimo comma, del «Regolamento generale»;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della «Legge», fatto sempre salvo il diritto dell'«Ente» di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 25 della «Legge»;
 - c) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - d) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla «Legge» o dal «Regolamento generale» o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ai sensi dell'articolo 5 comma 3 e dell'articolo 6 comma 4.

3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'«Ente» ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.

Articolo 10

Disposizioni finali e transitorie

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento e, limitatamente a quelle opere o lavori la cui costituzione del nucleo sia stata approntata, anche informalmente, posteriormente alla data di vigenza dell'art.13 della Legge 17 Maggio 1999, n.144, nei limiti delle disponibilità economiche dell'Ente, le percentuali di attribuzione a ciascuna figura professionale all'interno del nucleo saranno determinate sulla base delle previsioni del presente regolamento.

Articolo 11

Abrogazione normative

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente la “Parte seconda: disciplina del fondo interno per progettazioni o atti di pianificazione” del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica norme di accesso, approvato con deliberazione G.M. n. 297/98 e ss. mm.

TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Tab. "A" – Determinazione della misura del compenso incentivante in base all'importo dei lavori a base d'asta. (*Tabella modificata con delibera G.C. n. 153 del 22/7/2003*)

IMPORTO INTERVENTO	%
Fino a Euro 258.228,45	1,5
Da Euro 258.228,45 a Euro 516.456,90	Da 1,5 a 1,4
Da Euro 516.456,90 a Euro 774.685,35	Da 1,4 a 1,3
Da Euro 774.685,35 a Euro 1.032.913,80	Da 1,3 a 1,2
Oltre Euro 1.032.913,80	1,2
Nell'intervallo, la percentuale di applicazione varia con andamento lineare tra il valore minimo e quello massimo.	

Tab. "B" – Ripartizione del compenso incentivante per attività svolta.

PRESTAZIONE	da %	a %
Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento ⁽¹⁾	5	20
Ufficio di progettazione (compresa redazione del piano della sicurezza) ⁽²⁾	40	50
Da ripartire secondo livello di progettazione ⁽²⁾	Preliminare	15 25
	Definitivo	25 40
	Esecutivo	40 55
Ufficio della Direzione dei Lavori ⁽²⁾	40	50
Collaudazione ⁽²⁾⁽³⁾ o per Certificato Regolare Esecuzione ⁽³⁾	5	10
Criteri:		
<ol style="list-style-type: none"> Il valore percentuale minore si applica nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento sia affiancato da consulenti Esterni all'Amministrazione, la percentuale si incrementa in funzione della complessità dell'opera e del coordinamento e controllo di attività professionali (progettazione, direzione lavori) affidate a soggetti esterni all'Amministrazione. La ripartizione si esegue assumendo a riferimento i criteri generali alla base del Decreto Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001 "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti". Il valore percentuale minore si applica per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, rappresenta il valore minimo di base per l'attività di collaudazione. 		

Tab. "C" – Ripartizione del compenso incentivante fra i soggetti partecipanti a ciascuna attività.

ATTIVITA'	da %	a %
Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento		
Responsabile Unico del Procedimento	60	90
Consulenti	20	30
Collaboratori amministrativi	10	20
Ufficio di progettazione ⁽¹⁾		
Progettista/i ⁽²⁾	60	80
Collaboratori tecnici	10	30
Collaboratori amministrativi	10	20
Ufficio della Direzione dei Lavori ⁽¹⁾		
Direttore dei Lavori ⁽³⁾	45	80
Collaboratori tecnici ⁽³⁾	10	45
Collaboratori amministrativi	10	20

1. Criteri:
2. La ripartizione fra le varie figure tecniche si esegue assumendo a riferimento i criteri generali alla base del Decreto Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001 "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti".
3. Nella voce progettista si intende compresa l'attività per la redazione del piano della sicurezza.
4. Nella ripartizione dei compensi occorre tenere conto dei compiti del Direttore Lavori e di quanto esso intende affidare ai Direttori operativi ed agli Ispettori di cantiere, ripartendo i compensi con le modalità di cui alla nota (1).

Tab. "D" – Ripartizione del compenso incentivante per gli atti di pianificazione.

ATTIVITA'	da %	a %
Responsabile del procedimento	10	20
Gruppo di progettazione	60	80
Collaboratori amministrativi	10	20